

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1441

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TATTARINI, NARDONE, DI CAPUA, DI FONZO, DI STASI,
BONITO, PAOLONI, OLIVERIO, ROTUNDO, MONTEC-
CHI, ALBERTINI, VIGNI, CAMPATELLI, SERAFINI, STA-
NISCI, FUMAGALLI, DE ANGELIS, ALTEA, VIVIANI**

Disciplina della distillazione in ambito regionale
ai fini degli adempimenti comunitari

Presentata il 12 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo sta attraversando una delicatissima fase di confronto sulla base della proposta della Commissione dell'unione europea che rischia ancora una volta di penalizzare duramente le produzioni nazionali. In particolare suscitano preoccupazioni, perplessità e posizioni di netto contrasto le questioni inerenti il problema dello zuccheraggio, della estirpazione e della distillazione obbligatoria.

Il problema della distillazione ha dimostrato nel tempo la sua insufficienza al fine del contenimento delle eccedenze e per la funzione di stimolo al miglioramento della qualità delle produzioni e per la costruzione di un diverso rapporto con il mercato delle produzioni delle varie regioni che per questo hanno subito un vario ed articolato livello di penalizzazione.

La proposta che si profila a livello comunitario rischia ancora una volta di riproporre gli antichi vizi; riteniamo pertanto, che ferma rimanendo la necessità di un diverso inquadramento della distillazione nell'ambito della revisione dell'Organizzazione comunitaria di mercato si rende indispensabile avviare nella fase intermedia di governo del settore una ipotesi di lavoro nuova nella gestione della distillazione obbligatoria.

In questo senso si muove la presente proposta di legge diretta ad una regionalizzazione collocata sulla base di parametri di riferimento in grado di distribuire equamente, o con minori scompensi sull'intero territorio nazionale, la quota della distillazione obbligatoria assegnata comunque al nostro Paese, a tutela dell'intera categoria dei produttori e con l'obiettivo di creare stimoli reali alla riqualificazione produttiva del settore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina le procedure e gli adempimenti previsti dalle norme comunitarie relativamente alla distillazione obbligatoria dei vini da tavola e dei vini atti a divenire vini da tavola.

2. La presente legge si applica a partire dalla campagna vinicola 1995-1996 e per tutte le campagne vinicole successive.

ART. 2.

(Ripartizione su base regionale dell'obbligo di distillazione).

1. Il volume di produzione vinicola da distillare obbligatoriamente ogni anno, nelle quantità indicate dalla Commissione della Comunità europea per l'Italia, ai sensi della normativa comunitaria vigente, è ripartito su base regionale con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

ART. 3.

(Procedure di riparto delle quote regionali di produzione vinicola da distillare obbligatoriamente).

1. Sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) indicanti a livello regionale e per ogni annuità, le quantità di produzione di vino da tavola e le rese espresse in ettolitri per ettaro, e sulla base del volume complessivo da distillare obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 2, si applicano, quale criterio di riparto tra le regioni, le disposizioni di cui al comma 2.

2. Il dato relativo alla quantità complessiva nazionale di vino da tavola o di vino atto a divenire da tavola oggetto di distillazione, è moltiplicato per il dato relativo alla produzione regionale di vino da tavola; il risultato è diviso per il dato relativo alla quantità complessiva nazionale di vino da tavola prodotto; il risultato così ottenuto è moltiplicato per un coefficiente in percentuale determinato dalla resa media regionale per cento, diviso per la resa media nazionale.

3. Il dato relativo alla produzione regionale di vino da tavola e quello relativo alla quantità nazionale di vino da tavola prodotto; la resa media regionale e la resa media nazionale, di cui al comma 2, sono calcolati in riferimento alla media dell'ultimo quinquennio depurata della produzione più elevata e di quella più bassa.

ART. 4.

(Disciplina regionale).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme relative alla disciplina di ripartizione della quota nazionale di distillazione tra le aziende viticole della regione, definendo obblighi ed esoneri dei produttori.

ART. 5.

(Deroga al trasferimento dell'obbligo di distillazione).

1. I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui al regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, possono consegnare sia vino da tavola di loro propria produzione, sia vino da tavola ottenuto da altri produttori purché appartenenti alla medesima regione.

2. Nel triennio di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la quantità prelevabile da altri produttori della medesima regione può essere non superiore rispettivamente al 30 per cento,

al 40 per cento ed al 50 per cento dell'intera quantità avviata alla distillazione.

3. È fatto, comunque, divieto di accesso alla distillazione per conto altrui ai produttori che non utilizzano a pieno la quota di distillazione preventiva di competenza.

ART. 6.

*(Obbligo delle regioni
e delle province autonome).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione dell'anagrafe vitivinicola ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e del regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986.

ART. 7.

(Obbligo dei produttori vitivinicoli).

1. Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati, è fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola secondo le disposizioni determinate delle regioni ai sensi dell'articolo 6 della presente legge. Sono esentati da tale obbligo i soggetti dispensati dalla presentazione delle seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni comunitarie e nazionali:

- a) dichiarazione di raccolta di uve;
- b) dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
- c) dichiarazione di giacenza di prodotti vinosi;

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta:

- a) la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000;

b) l'esclusione da ogni provvidenza per il settore vitivinicolo comunque amministrata dalla regione, ed il diniego di autorizzazioni regionali per lo stesso titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. I servizi delle regioni competenti per l'agricoltura accertano le violazioni alle disposizioni della presente legge.

5. L'autorità competente ad erogare le sanzioni amministrative è il presidente della giunta regionale che vi provvede con propria ordinanza con cui ingiunge il pagamento, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 8.

(Comitato regionale di coordinamento).

1. È istituito in ogni regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il comitato regionale di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) l'assessore regionale competente per l'agricoltura e le foreste, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore regionale competente per la sanità o un suo delegato;

c) un responsabile, o un suo delegato, dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, operante in ambito regionale;

d) un rappresentante dell'associazione enologi enotecnici italiani, che rappresenta a livello nazionale la categoria dei tecnici del settore vitivinicolo;

e) un rappresentante delle associazioni dei produttori vitivinicoli riconosciute dalla regione di appartenenza;

f) un rappresentante delle associazioni cooperative di primo grado;

g) un rappresentante delle associazioni dei trasformatori ed imbottiglieri;

h) un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

3. Il comitato è nominato con delibera della giunta regionale, ha sede presso l'assessorato regionale competente per l'agricoltura e le foreste e dura in carica quanto il consiglio regionale. Il comitato, comunque, continua la propria attività fino al rinnovo da parte della giunta regionale.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 10 miliardi, mediante finanziamenti comunitari ai sensi del regolamento (CEE) 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986.